

Publicato il 29/07/2016

N. 00916/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00831/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 831 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Gianni Finessi, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Brocca C.F. BRCCLD72A63L736G, Francesco Monaldi C.F. MNLFNC45A11G916R, con domicilio eletto presso Claudia Brocca in Venezia, corso del Popolo, 49;

contro

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Drago C.F. DRGCHR68T42G224N, Ezio Zanon C.F. ZNNZEI57L07B563K, Cecilia Ligabue C.F. LGBCCL54D46L736N, con

domicilio eletto presso Ezio Zanon in Venezia, Regione Veneto - Cannaregio, 23;
Dirigente in Carica della Direzione Settore Farmaceutico non costituito in giudizio;

nei confronti di

Giuseppe Migliore, Monica Ardizzon, Guido Rizzato, Carlo Tummolo non costituiti in giudizio;

Angelo Giambalvo, Sara Della Giustina, rappresentati e difesi dagli avvocati Mariarosa Barazza C.F. BRZMRS69P50C957A, Filippo Cazzagon C.F. CZZFPP73D16D325O, con domicilio eletto presso Filippo Cazzagon in Venezia-Mestre, piazza Ferretto, 84;

Gianna Vido, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Cazzagon C.F. CZZFPP73D16D325O, Mariarosa Barazza C.F. BRZMRS69P50C957A, con domicilio eletto presso Filippo Cazzagon in Venezia-Mestre, piazza Ferretto, 84;

per l'annullamento

del Decreto della Direzione Settore farmaceutico - protesica- dispositivi medici della Regione Veneto n. 10 del 12/3/2015; nonché del Bando di Concorso pubblico Regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Veneto, bandito con deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 2199 del 6/11/2012; delle determinazioni della commissione giudicatrice del concorso per la valutazione dei titoli;

e, con i motivi aggiunti depositati il 2 novembre 2015, per l'annullamento:

del decreto del Dirigente della Direzione Settore farmaceutico - protesica - dispositivi medici della Regione Veneto n. 20 del 25/6/2015 di "rettifica della graduatoria già approvata con decreto n. 10/2015 per effetto del quale la posizione dei ricorrenti risulta modificata dal 148 al 149".

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto e di Angelo Giambalvo e di Gianna Vido e di Sara Della Giustina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2016 la dott.ssa Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Viene impugnata con il ricorso introduttivo la graduatoria del concorso "straordinario" in epigrafe che ha visto la collocazione del dott. Finessi, unitamente ai suoi associati, al 148° posto, risultante del punteggio di 41,75 punti e dall'età media di 38,4715, utile quest'ultima per scaglionare i concorrenti classificati a pari punteggio.

Il ricorso deduce i seguenti motivi:

Primo motivo: eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e perplessità, difetto di motivazione, violazione art. 97 Cost. per il profilo di imparzialità e buon andamento; violazione del principio costituzionale del giusto procedimento, del principio di proporzionalità e di ragionevolezza, nonché degli artt. 5 e 6 del DPCM n. 298 del 1994; si contesta la immotivata decisione della Commissione di non assegnare alcun punteggio a chi avesse un voto di laurea inferiore al 90, aggravata dall'accorpamento del voto da 90 a 92 sotto il medesimo punteggio minimo. Parte ricorrente sostiene invece che, se il titolo di laurea, oltre ad essere considerato come titolo legittimante la partecipazione è anche criterio

di assegnazione di un punteggio, esso dovrebbe essere rapportato all'intera gamma dei voti in modo che tutti abbiano diritto al punteggio, a scalare secondo il merito e che escludere una parte dei concorrenti dalla attribuzione del punteggio equivale a privilegiare una parte a danno degli altri tanto più che già il voto di laurea soffre di notevoli disomogeneità dovute alle diverse università sparse in tutta Italia.

Nel caso concreto, il ricorrente ha conseguito la laurea con 95/110, cui corrisponde, secondo i criteri fissati dalla Commissione giudicatrice, un punteggio di 1,00. Se fosse stato previsto un computo dei punti con riferimento all'intero arco dei voti (da 66 a 110), cosa che è stata fatta in molte altre regioni (Lazio, Liguria, Piemonte, Toscana, ecc.) il voto di laurea del ricorrente (anche senza contare quello dei due figli) si sarebbe collocato oltre la metà superiore dei voti di merito (la metà è, infatti, 88,5) e quindi gli sarebbe stato riconosciuto un punteggio in proporzione pari 3,22 punti; aggiungendo punti 3,00 attribuibili alla figlia Giulia, calcolati con lo stesso sistema e punti 2,664 per il figlio Marco, si otterrebbe una sommatoria, per il voto di laurea pari a punti 8,88, sicchè gli avrebbero dovuto essere riconosciuti 5 punti, pari al tetto al riguardo previsto, invece dei punti 1,75 effettivamente accreditati. La differenza di 3,25 punti, avrebbe comportato un salto in avanti entro i primi cinque posti della graduatoria finale e anche se altri molti altri concorrenti potrebbero usufruire di un miglioramento, comunque si sostiene che l'appiattimento verso l'alto, avendo anche il punteggio massimo nella valutazione della esperienza professionale, gli avrebbe portato un sostanziale beneficio ai fini della graduatoria, senza contare il fatto che il beneficio, se riconosciuto dal TAR, varrebbe solo per il ricorrente e che, comunque, se anche si dovesse giungere al rifacimento della intera graduatoria, il fatto che sia il ricorrente sia gli associati abbiano conseguito una votazione di laurea nella fascia superiore della valutazione di merito comporterebbe l'inevitabilità di un sensibile miglioramento in graduatoria.

Inoltre la decisione della Commissione avrebbe aggravato anche la sperequazione già causata dal DPCM n. 298 del 1994, ove, all'art. 6, 1° comma, lett. b), ha stabilito che la seconda laurea in alcune discipline, seppure coerenti con l'attività di farmacista, comporta un punteggio fisso di 0,7 (per commissario, quindi, 3,5 in totale) senza possibilità di graduazione, per cui la seconda laurea porta ad un punteggio almeno pari alla laurea in farmacia con punti 105, qualunque sia il voto della seconda laurea!

Secondo motivo: ulteriori profili di eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e perplessità, disparità di trattamento, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione art. 97 Cost. per il profilo di imparzialità e buon andamento; violazione del principio costituzionale del giusto procedimento, del principio di proporzionalità e di ragionevolezza, nonché degli artt. 5 e 6 del DPCM n. 298 del 1994; nell'assunto che la prima parte dell'art. 8, del bando prevede che, in caso di gestione associata, la valutazione dei titoli venga effettuata sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal DPCM n. 298 del 1994 e la Commissione nella attribuzione dei punti per l'esercizio professionale, ha attribuito ad ogni componente della gestione associata il punteggio che gli spetterebbe come se concorresse uti singulus, per poi accorpare, sommandoli, i punteggi così raggiunti, violando in concreto il limite massimo di punteggio per ciascuna voce, fissato dal DPCM di riferimento anziché interpretare la disposizione di bando nel senso che il limite massimo di punti per ciascuna voce sia, comunque, quello previsto negli artt. 5 e 6 del DPCM 298 del 1994, a prescindere dal fatto che tale limite venga raggiunto dal concorrente singolo o dai concorrenti associati che cumulano i propri punteggi.

In questo modo, per chi partecipava come gestione associata, sono stati conteggiati, per ciascun associato, gli anni di maturazione dell'esercizio professionale come fossero per ciascuno nell'ambito dei primi dieci, ottenendo l'effetto che il soggetto giuridico "gestione associata" è venuto spesso a trovarsi accreditati più punti oltre il massimo previsto, ad

esempio, per direttore di farmacia, di 5 punti per ciascun commissario (totale 25 punti) per i primi dieci anni, tant'è che si puntualizza come tutti i concorrenti in vetta alla classifica finale abbiano totalizzato il massimo (35 punti) per "esperienza professionale" senza che si capisca se è stato raggiunto tale risultato totalizzando i punti di un solo "primo decennio" più i punti di un solo "secondo decennio".

Sostiene invece il ricorrente che la partecipazione del singolo e la partecipazione in gestione associata non cambierebbe il fatto che sia il singolo che il gruppo debbono essere considerati come un unico concorrente, con la conseguenza che il tetto massimo di punteggio dovrebbe valere sia per il singolo che per il gestore associato e quindi il tetto dei primi dieci anni e dei secondi dieci anni è il tetto massimo fruibile per entrambi i soggetti giuridici e la norma del bando che prevede la possibilità di sommare "i punteggi di ciascun candidato" non andrebbe letta estrapolata dal resto della frase, che continua affermando "fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal DPCM per la medesima voce" e quindi senza consentire agli associati di superare il tetto massimo del punteggio riconoscibile per ciascuna voce.

Terzo motivo: eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e perplessità, difetto di motivazione, difetto di istruttoria.

Parte ricorrente ritiene che si sarebbero evidenziate delle incongruenze difficilmente spiegabili e che la capogruppo Giuliana Maetzke avrebbe fatto contemporaneamente servizio come collaboratore e come direttore in due farmacie diverse ma negli stessi periodi ed espone il dubbio che siano stati attribuiti punteggi "doppi".

Ulteriori profili di illegittimità sarebbero individuabili anche in relazione alla scelta, questa volta a livello di regolamento ministeriale, di parificare indiscriminatamente il punteggio della seconda laurea non solo a prescindere dal voto, ma anche prescindendo dal "peso" del corso di laurea in relazione alla laurea specifica in farmacia, profili cui

viene accennato pur precisandosi che non vi è la volontà di impugnare regolamenti a livello centrale che sposterebbero la competenza funzionale al TAR del Lazio ed allungherebbero i tempi della risoluzione giurisdizionale della controversia.

Con successivo atto di motivi aggiunti l'impugnazione, per gli stessi motivi soprariportati, è stata estesa al decreto n. 20 del 25.6.15, di rettifica della graduatoria già approvata con deceto n. 10/2015, per effetto della quale la posizione dei ricorrenti risulta modificata dal 148^o al 149^o posto.

La Regione si è costituita in giudizio ed ha controdedotto per il rigetto del ricorso.

Si sono costituiti altresì i controinteressati dott.i Gambalvo Angelo, Vido Gianna e Della Giustina Sara che si sono collocati in graduatoria in 13^o posizione con il punteggio complessivo di 44 punti ed età media di 37,1253.

In via preliminare viene sollevata eccezione di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti sotto il profilo della legittimazione e dell'interesse a ricorrere, perché il dott. Gianni Finessi ha proposto il ricorso individualmente mentre ha partecipato al concorso in forma associata con i figli Marco e Giulia Finessi; quanto all'interesse a ricorrere si puntualizza che il ricorrente lamenta diversi profili di illegittimità dei provvedimenti impugnati, derivanti da pretese incongruenze ed errori dell'Amministrazione regionale nell'applicazione delle norme contemplanti i criteri di assegnazione dei punteggi contenute nella legge e nel bando di concorso, senza però in concreto dimostrare che una diversa attuazione dei criteri censurati lo avrebbe portato a salire di posizione in graduatoria.

Il Collegio ritiene di prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari dal momento che il ricorso è comunque da respingere in quanto infondato.

Con il primo motivo del ricorso e dei successivi motivi aggiunti, parte ricorrente censura la decisione della Commissione di concorso, fatta propria dall'Amministrazione resistente, di non assegnare alcun punteggio al voto di

laurea inferiore al 90, nell'assunto che riconoscendo il punteggio solo ad alcuni candidati si violerebbero gli artt. 5 e 6 del DPCM n. 298/1994, perché tutti hanno diritto ai punti a scalare secondo il merito e pertanto escludere alcuni dal punteggio equivarrebbe a privilegiare una parte a danno degli altri, in quanto il voto di laurea, essendo questa un titolo da valutare, avrebbe dovuto essere rapportato all'intera gamma dei voti.

Il collegio ritiene la censura infondata.

Il DPCM n. 298/1994, contenente norme di riordino del settore farmaceutico, all'art. 5, comma 1, prevede che "Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone: fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera"; e all'art. 6, comma 1, "ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera, sono assegnati i seguenti punteggi: a) voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica fino a un massimo di punti 1; b) possesso di seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica: punti 0,7".

A sua volta l'art. 8 del Bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli della Regione Veneto (All. A alla Dgr del Veneto n. 2199 del 6.11.2012), con riferimento alla valutazione dei titoli e dopo aver ricordato che essa verrà effettuata secondo quanto previsto nel DPCM n. 298/1994, sancisce che "la Commissione determina i criteri per la valutazione dei titoli per quanto non espressamente indicato nel presente bando e nella normativa vigente".

La Commissione giudicatrice ha quindi stabilito nella seduta del 10.6.2013 (Verbale n. 1), l'attribuzione dei punteggi relativi al voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica (fino ad un massimo di punti 1 per commissario secondo il DPCM per un totale di 5 punti massimi), secondo una Tabella che prevedeva 0 punti per le votazioni da 89 in giù e, a crescere, sino al massimo di 5 punti per la votazione di 110 e lode. Dallo stesso verbale si evince che la motivazione di tale scelta consiste nel fatto che "trattandosi di un concorso per soli titoli, la Commissione ritiene meritevoli di riconoscimento i candidati che hanno conseguito un voto di laurea pari ad almeno

90 punti" (cfr. verbale 1).

Dalla disamina della normativa soprariportata emerge dunque che:

1) il DPCM fissa un tetto massimo (fino a 1 punto) per commissario per l'attribuzione del punteggio della laurea. Per contro, nessun tetto minimo è stabilito e neppure è indicato un criterio di proporzionalità da seguire rispetto alla gamma dei voti (come vorrebbe il ricorrente);

2) la Commissione correttamente nell'esercizio della discrezionalità assegnatale dall'art. 8 del Bando di concorso ha attribuito, nel rispetto del parametro di cui al DPCM (fino a un massimo di punti uno), i punteggi rispetto alle singole votazioni conseguite dai candidati, stabilendo che sotto il 90 nessun punto va attribuito.

E' evidente pertanto che la griglia di punteggi individuata dalla Commissione rispetta il Bando di Concorso e il parametro fissato dal DPCM, costituendone una legittima specificazione; inoltre, la scelta attuata è pienamente motivata in quanto esprime l'iter logico seguito, attraverso la graduazione in modo decrescente dei punteggi in relazione ai voti sino allo zero (che pure è un punteggio) per le votazioni più basse.

Anzi, il criterio adottato risponde con coerenza a quel principio, richiamato dallo stesso ricorrente, sancito dall'art. 23, comma 12-septiesdecies del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito con L. 7.8.2012 n. 135, secondo cui le procedure concorsuali per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche debbono favorire "il completamento e il miglioramento della rete di assistenza e di vendita costituita dalle farmacie territoriali", essendo innegabile che l'attribuzione di punteggi più alti a chi ha ottenuto risultati migliori e più basse, sino allo zero, a chi ha conseguito risultati meno brillanti, significa premiare il merito e non favorire qualcuno a scapito di altri.

La scelta, pienamente discrezionale, della Commissione, ha quindi portato alla previa adozione di un griglia per l'attribuzione dei punteggi relativi al voto di laurea che non appare affatto illogica e irrazionale e, come sopra

anticipato, risulta pienamente coerente con l'obiettivo di premiare i candidati più meritevoli. Né, per quanto già sopra ricordato, sussiste alcun difetto di motivazione. Va anche rimarcato che in nessun modo potrebbe derivare, neppure da un eventuale annullamento del criterio adottato dalla commissione, il suo obbligo di rideterminarsi nel senso di adottare una griglia di valutazione come quella proposta in ricorso da parte ricorrente e quindi comportante una valutazione proporzionalmente a scalare di tutti i voti di laurea secondo un tipo di progressione aritmetica con andamento lineare, non rinvenendosi nella legge di gara alcun limite alla discrezionalità della commissione, salvo per l'attribuzione del punteggio massimo. Ne deriva quindi che non potrebbe nemmeno ritenersi dimostrato l'effettivo interesse di parte ricorrente ad una censura dal cui accoglimento non può derivargli alcun sicuro ed apprezzabile vantaggio.

Da ultimo, del tutto inconferente appare l'ulteriore argomento utilizzato dal ricorrente per tentare di dimostrare l'irrazionalità della Tabella adottata dalla Commissione per attuare la graduazione dei punteggi, secondo il quale essa avrebbe aggravato la sperequazione già causata dal DPCM con l'art. 6 let. b) e d) ove si assegna alla seconda laurea il punteggio di 0,7 e 0,3 punti, con disposizione precisa e puntuale che non lascia alla commissione alcun margine di valutazione discrezionale e che, oltretutto, non è stata oggetto di impugnativa specifica.

Con il secondo motivo di gravame il ricorrente censura l'illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto ulteriori profili inerenti la violazione dei medesimi principi e disposizioni di cui al primo motivo. In particolare, le doglianze sollevate con questo secondo motivo sono rivolte anche nei confronti dell'art. 8 del Bando, adducendo un'asserita illegittimità dipendente dall'interpretazione adottata in concreto dello stesso.

La critica, riguarda l'applicazione del meccanismo che consente di sommare i punteggi dei singoli concorrenti che partecipano in forma associata, sostenendo che sarebbero stati favoriti ingiustamente coloro i quali, pur titolari di

minore esperienza professionale, si sono presentati in forma associata.

Dispone l'art. 8.3 del bando che "In caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, la valutazione dei titoli sarà effettuata sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal DPCM n. 298/1994 e s.m.i. rispettivamente per ciascuna voce"; ciò, posto che all'art. 11 c.7 del DL 1/12 è stato previsto che "Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti".

E' evidente che la disposizione di bando specifica l'effetto pratico dell'applicazione della disposizione di legge e di regolamento alle domande presentate in forma associata, in una interpretazione della stessa secondo cui il limite del punteggio massimo attribuibile per ciascun titolo, come previsto dal DPCM, va riferito a ciascuna domanda, a prescindere che questa sia stata presentata da candidato singolo o in forma associata. Questo criterio, secondo la prospettazione di parte ricorrente sarebbe stato violato dalla Commissione nell'attribuzione dei punteggi relativi all'esercizio dell'attività professionale.

Mentre, laddove l'interpretazione data dalla Commissione a tale disposizione di bando fosse ritenuta corretta, parte ricorrente intenderebbe impugnarla.

Orbene, a prescindere dal fatto che le operazioni di calcolo dei punteggi attribuiti a ciascuna candidatura con riferimento all'esercizio professionale, a prescindere se riferita a domanda presentata in forma singola o associata non implicavano alcuna discrezionalità della commissione, tanto è vero che rientravano tra le funzioni direttamente gestite a livello Ministeriale tramite la Piattaforma ministeriale e che quindi la modalità di gestione del calcolo dei punteggi finali attribuibili ciascuna domanda, sia essa stata presentata in forma singola o associata discende inevitabilmente dal sistema elaborato dal Ministero per la gestione del concorso in esame ai sensi dell'art. 23. 12 septiesdecies del DL 6

luglio 2012. n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012. n. 135 c.d. ".Spending review", rileva comunque il collegio che non risulta sussistere contrasto con i criteri ex DPM 298/94, art. 11.5 d.l. 1/12 e art 11.7 d.l. 1/12. Infatti l'art. 5 DPCM 298/94 PREVEDE che:"

- 1. Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:
 - a) fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera;
 - b) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale.
- 2. Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno.
- 3. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale, sono assegnati i seguenti punteggi:
 - a) per l'attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,5 per anno per i primi dieci anni; 0,2 per anno per i secondi dieci anni;
 - b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,45 per anno per i primi dieci anni; 0,18 per anno per i secondi dieci anni;
 - c) per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di farmacista dirigente dei ruoli delle unità sanitarie locali, per l'attività di direttore di farmacia ospedaliera o di farmacia militare, per l'attività di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico:
 - punti 0,40 per anno per i primi dieci anni;
 - punti 0,15 per anno per i secondi dieci ann i;
 - d) per l'attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle unità sanitarie locali, di farmacista militare, di direttore di deposito o magazzino all'ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione

di cosmetici, di professore universitario associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome: punti 0,35 per anno per i primi dieci anni; 0,10 per i secondi dieci anni.

4. La mancata iscrizione all'albo professionale non preclude la valutazione del titolo, quando l'iscrizione stessa non sia obbligatoria per l'esercizio dell'attività espletata.

5. L'attività professionale dei candidati appartenenti alla Comunità economica europea è valutata come appresso:

a) l'attività di titolare o di direttore di farmacia aperta al pubblico svolta in un Paese della Comunità economica europea è equiparata a quella del titolare o del direttore di farmacia italiana;

b) l'attività di ogni altro farmacista che lavori a tempo pieno in farmacia aperta al pubblico di Paese comunitario, è equiparata all'attività di collaboratore di farmacia italiano;

c) l'attività di direttore di farmacia ospedaliera di un Paese comunitario è equiparata all'attività di direttore di farmacia ospedaliera italiana;

d) l'attività espletata in farmacia ospedaliera a diverso titolo di un Paese comunitario è equiparata all'attività di farmacista coadiutore o collaboratore delle unità sanitarie locali. “

E' quindi evidente che al comma 1, lett. B, è fissato un limite massimo di punteggio attribuibile “ per titoli relativi all'esercizio professionale” pari a 35 (7 per ciascun commissario, cioè 7 x 5) mentre al comma 2 si dispone che non sono valutabili periodi di esercizio professionale superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno e al comma 3 sono dettagliatamente specificati i punteggi attribuibili alle diverse attività indicate alle lettere da a) a d), differenziando, per ciascuna attività, il punteggio attribuibile per ciascun anno di attività tra i primi e i secondi .

Il ricorrente ha ottenuto per l'esercizio professionale 35 punti (avendo svolto l'attività per più di 20 anni nello stesso

ruolo, punti 25 per i primi dieci anni e punti 10 per i secondi dieci anni (tot. 35)), ovvero il massimo punteggio attribuibile ai sensi dell'art. 5.1 lett b) del DPCM citato, non avendo i suoi associati dichiarato alcuna esperienza professionale, che comunque non sarebbe potuta valere ad attribuire alcun ulteriore punteggio, poiché se anche i due "soci" avessero dichiarato delle esperienze professionali, la piattaforma li avrebbe singolarmente riconosciuti ma nel fare la somma per l'attribuzione complessiva del punteggio riferita all'intera domanda, si sarebbe comunque limitata ad assegnare 35 punti, posto che la norma ha fissato il limite di 35 punti (pari a 7 punti per commissario per l'intera voce relativa ai titoli relativi all'esercizio professionale valutati nel loro complesso).

Come chiarito dalla resistente Regione la Piattaforma ministeriale risulta infatti aver impostato il calcolo del punteggio per gli esercizi professionali sulla base delle sopra richiamate disposizioni, attribuendo a ciascun partecipante i punteggi dallo stesso maturati come risultanti dai dati dichiarati in candidatura (tipologia per tipologia e nei limiti massimi di punteggio per ciascuna tipologia), tenuto conto di eventuali controlli effettuati dalle PA ai sensi dell'art. 71, DPR 445/2000. I punteggi così singolarmente maturati sono stati successivamente tra loro sommati fino alla concorrenza del punteggio massimo attribuibile in base all'art. 5.1 lett b) del DPCM e cioè i 35 punti massimi.

Tale calcolo risulta pienamente conforme alla disciplina di riferimento, (vale a dire: somma dei punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal DPCM n. 298/1994 , dall'art. 11 c.7 del DL, e all'art. 8 del Bando) e, del resto, va anche rimarcato che il ricorrente non deduce alcuna specifica rimostranza con riferimento all'attribuzione del punteggio a concorrenti che lo precedono in graduatoria e, come già anticipato, dalla illustrazione fornita dalla Regione del modus operandi seguito dalla piattaforma ministeriale, il Collegio ne rileva la correttezza e piena rispondenza alla normativa con conseguente palese infondatezza della censura.

L'art. 11, comma 5, D.L. n. 1/2012, prevede infatti che "ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli

interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso la titolarità della sede farmaceutica assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità". Illuminante è al riguardo il commento all'art. 11 della Relazione illustrativa del Governo, dove si chiarisce che "il comma 5 mira a consentire l'effettivo accesso dei giovani farmacisti alla gestione delle nuove sedi farmaceutiche. A tal fine pone una nuova regola destinata a valere per il concorso straordinario e per tutti i successivi concorsi, consentendo che i giovani laureati in farmacia in possesso dei necessari titoli e risultati idonei alle eventuali prove selettive possano accordarsi per concorrere per la gestione associata delle farmacie, sommando in tal modo i titoli posseduti da ciascuno al fine di conseguire l'assegnazione". L'art. 8 del Bando precisa poi ulteriormente che "in caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, la valutazione dei titoli sarà effettuata sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal DPCM n. 298/1994 e s.m.i. rispettivamente per ciascuna voce".

Con il terzo motivo di ricorso rubricato si lamentano alquanto genericamente "incongruenze difficilmente spiegabili", assumendo come esempio la capogruppo Giuliana Maetzke e ipotizzando che possano essere stati attribuiti punteggi "doppi". E' peraltro evidente che la genericità ed "eventualità" della formulazione della censura ("è una situazione piuttosto curiosa che non trova spiegazione nella documentazione che si è potuta acquisire, non si sa se è stata percepita dalla piattaforma ministeriale, ma soprattutto non è chiaro se siano stati attribuiti i punteggi "doppi") la rende inammissibile.

Non è, invero, possibile nei giudizi amministrativi sollevare censure generiche e soprattutto, già in premessa, non verificate e incerte per stessa ammissione del ricorrente, perché non può essere delegata al Giudice la ricerca degli eventuali presunti vizi di illegittimità degli atti impugnati, essendo onere del ricorrente enucleare nello specifico i vizi

che inficiano i provvedimenti gravati. Il ricorrente, infatti, per sua stessa ammissione, ha potuto visionare la documentazione relativa ai titoli di carriera di tale concorrente ed era quindi in grado di ricostruire le modalità di attribuzione del punteggio ed, eventualmente, formulare al riguardo specifica censura. Vale anche la pena di sottolineare che dopo la produzione in giudizio da parte della Regione della stampa del percorso informatico per il calcolo punteggio su piattaforma ministeriale (v. doc 15) e delle specifiche controdeduzioni acclaranti che dal dato riscontrabile nella relativa scheda di valutazione non risultava che in Sede di Piattaforma fosse stata effettuata alcuna sovrapposizione di esperienze professionali , posto che in caso di sovrapposizione di più esperienze professionali, svolte quindi nel medesimo arco temporale, la Piattaforma risulta considerare una sola attività e precisamente quella svolta nel ruolo cui corrisponde il punteggio più alto (per es. in caso di sovrapposizione di periodi di collaboratore di farmacia e direttore di farmacia, la piattaforma attribuisce il punteggio all'attività di direttore per la quale il DPCM n. 298/1994 riconosce un punteggio maggiore), parte ricorrente non ha in alcun modo ribadito ed eventualmente precisato la censura tramite motivi aggiunti!

Nella parte finale della terza censura vengono poi confusamente svolti anche dei rilievi con riferimento ai regolamenti ministeriali non impugnati e che pertanto si rivelano assolutamente irrilevanti ai fini della presente controversia.

Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente a rifondere alla Regione Veneto ed alla parte controinteressata le spese e competenze del

presente giudizio liquidate in € 2.000 + oneri di legge a favore di ciascuna.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente, Estensore

Enrico Mattei, Primo Referendario

Marco Rinaldi, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Oria Settesoldi

IL SEGRETARIO